



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 17 luglio 2012
(OR. en)**

11042/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0137 (NLE)**

**VISA 121
COEST 203
OC 299**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo fra l'Unione europea e l'Ucraina che modifica l'accordo tra la Comunità europea e l'Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine di consultazione per la Croazia: 18.7.2012

DECISIONE N. .../2010/UE DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea,
dell'accordo fra l'Unione europea e l'Ucraina
che modifica l'accordo tra la Comunità europea e l'Ucraina
di facilitazione del rilascio dei visti**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo fra la Comunità europea e l'Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti¹ è entrato in vigore il 1° gennaio 2008.
- (2) L'11 aprile 2011 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con l'Ucraina relativamente a modifiche di tale accordo fra la Comunità europea e l'Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti. I negoziati sono stati condotti a buon fine e l'accordo fra l'Unione europea e l'Ucraina che modifica l'accordo tra la Comunità europea e l'Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti ("accordo") è stato siglato nel febbraio 2012.
- (3) È opportuno che l'accordo sia firmato, con riserva della sua conclusione.
- (4) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen²; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

¹ GU L 332 del 18.12.2007, pag. 68.

² GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

- (5) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen¹; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (6) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

Articolo 1

La firma dell'accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina che modifica l'accordo fra la Comunità europea e l'Ucraina di facilitazione del rilascio dei visti, è autorizzata a nome dell'Unione, fatta salva la conclusione di detto accordo^{1*}.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ...,

Per il Consiglio

Il presidente

¹ Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.

* Delegazioni: cfr. documento ST 11044/12.